



COMUNE DI SANT'AGATA
(Prov. di Foggia)

Piazza XX Settembre 7 - 71
Sito internet: www.comune.santagata.it

COMUNE DI SANT'AGATA
Codice IPA: c_1447
Prot. 0002989 del 29/03/2018 US



Ordinanza di isolamento e sequestro di bovini/bufalini infetti da brucella...

ord. n. 8 N° di prot. _____ del 29/03/2018

IL SINDACO

Vista la comunicazione del veterinario ufficiale del Servizio Veterinario Sanità Animale della ASL FG dalla quale risulta, che nell'allevamento bovino-bufalino situato nel territorio del comune in contrada TOFARA con codice aziendale 052FG051 di consistenza totale di n° 71 ovi-caprini di proprietà del sig. Monaco Michele nato a Sant'Agata di Puglia il 10/10/1940 e residente a Sant'Agata di PUGLIA in via Fornaci n. 2 da accertamenti diagnostici eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia su n° 71 campioni di sangue prelevati in data 13/03/2018 n° 2 ovini sono risultati positivi per **BRUCELLOSI**.

Vista la nota del 27/03/2018 del servizio veterinario di sanità animale/nord, con la quale il direttore del servizio veterinario sanità animale/nord ha proposto l'emanazione di apposita ordinanza a carico della persona in sopra indicata;

- ◆ Ritenuto, per le suesposte ragioni, di dover adottare il richiesto provvedimento al fine di impedire la diffusione della malattia;
- ◆ Visto l'art. 38, comma 2 della legge n. 142\90;
- ◆ Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 8\2\1954;
- ◆ Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 27\08\1994 n. 651 (regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini)
- ◆ Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia del 22\12\2000 n. 1873 (D.M. 27 ottobre 1994 n. 651 e s.m.i.-Approvazione del piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Puglia dalla brucellosi per l'anno 2000 e per gli anni successivi;
- ◆ Vista la Ordinanza 09 AGOSTO 2012 del Ministero della Salute "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia." (G.U. Serie Generale, n. 212 del 11 settembre 2012);

ORDINA

Al sig.**MONACO MICHELE**..... sopra generalizzato di attenersi alle seguenti disposizioni:

- Censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante idonea marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive;
- isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo;

- divieto di trasferire da detto ricovero animali di qualsiasi specie, compreso gli animali da cortile, nonché foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia, salvo i casi previsti dall'art. 14 del Regolamento di Polizia Veterinaria;
- divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- far contrassegnare, i capi infetti destinati all'abbattimento, con marchio auricolare di colore rosso da applicarsi all'orecchio destro.;
- macellazione degli animali infetti, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica di positività del servizio veterinario ufficiale;
- invio al macello dei bovini infetti sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia di Foggia o nei macelli di altra provincia della regione Puglia su autorizzazione del servizio veterinario della azienda USL FG\1 qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di Foggia o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. L'invio al macello dei capi infetti, deve essere comunicato con 48 ore di anticipo al veterinario territorialmente competente del servizio veterinario area "A" del servizio veterinario della AUSL FG\1 che ne deve autorizzare lo spostamento;
- distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- disinfezione e pulizia, di locali, ricoveri, locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali entro sette giorni dalla eliminazione dei bovini infetti;
- Ripetute disinfezioni delle attrezzature e dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
- divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti, quest'ultima seguita da disinfezione;
- divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciarsi a cura del veterinario ufficiale;
- identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette mediante idonea marcatura e divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e di spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi appartenenti all'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte, autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della AUSL FG.. Divieto dell'immissione al consumo di latticini anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito una stagionatura di 75 giorni;
- immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un disinfettante appropriato, del fieno, della paglia, dello stame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.
- sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o dai altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati

- trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;
- Il reimpiego dei pascoli nei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di quattro mesi dall'allontanamento degli stessi.
 - Accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'azienda Unità Sanitaria Locale FG1 per un periodo non inferiore a tre mesi;
 - Far effettuare i controlli sierologici periodici da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane sino a che, trascorse almeno sei settimane dalla eliminazione degli ultimi capi infetti, diano esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti.
 - il ripopolamento di tale allevamento può avvenire solo dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo alle prove sierologiche, per due volte consecutive su tutti i capi e previa esibizione del certificato di disinfezione;
 - divieto di introdurre nel ricovero infetto animali di nuovo acquisto delle specie recettive all'infezione;

Il detentore degli animali è inoltre tenuto:

- ad impedire l'accesso a persone estranee, compresi i membri della famiglia, che non siano addetti alla custodia ed al governo degli animali ed a tenere la porta chiusa o sbarrata, in modo che non vi possano entrare cani, gatti, ed altri animali da cortile;
- a cospargere innanzi agli ingressi del ricovero e dell'azienda un abbondante strato di materiale disinfettante (calce viva). L'accesso all'azienda infetta dovrà essere chiuso con sbarre in modo da rendere impossibile il passaggio agli animali ed ai veicoli;
- ad impedire ogni contatto del personale di custodia degli animali infetti con animali di luoghi vicini;
- a munire detto personale di vestaglie e di soprascarpe da sottoporre a giornaliera ed accurata pulizia e disinfezione;
- di adottare le precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, in quanto trattasi di malattia trasmissibile all'uomo.

Il proprietario o detentore degli animali è responsabile della custodia degli animali e dell'osservanza delle presenti norme. In caso di inadempienza, il sequestro da fiduciario sarà trasformato in sequestro di rigore e la stalla od il ricovero, dichiarati infetti, saranno fatti piantonare a mezzo di agenti comunali e della forza pubblica.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle norme speciali in vigore.

La presente ordinanza sarà notificata alla sig.a**MONACO MICHELE**..... sopra citato con avvertenza che non ottemperando si procederà a termini di legge con l'applicazione della sanzione prevista in base al **REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA** approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni, senza pregiudizio dell'azione penale.

Il comando dei vigili urbani, è incaricato di fare osservare la presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termini di legge.

Copia della presente dovrà essere inviata a:

- - proprietario degli animali
- - Comando della polizia municipale del comune
- - ASL FG- Direttore del Servizio Veterinario di Sanità animale/Nord, Piazza della libertà, n. 1,

- - ASL FG- Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti/Nord, Piazza della libertà, n. 1, 7121 Foggia
- - ASL FG- Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti/Nord, Piazza della libertà, n. 1, 7121 Foggia

Dalla Residenza Municipale li 29/03/2013



IL SINDACO

[Handwritten signature]

relata di notifica. Io sottoscritto dichiaro di aver notificato in data _____ la presente
 al sig. _____
 consegnandone copia nella mani di _____

li' _____

IL MESSO COMUNALE

Copia per

- - proprietario degli animali
- - Comando della polizia municipale del comune
- - ASL FG- Direttore del Servizio Veterinario di Sanità animale/Nord, Piazza della libertà, n. 1, 7121 Foggia
- - ASL FG- Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti/Nord, Piazza della libertà, n. 1, 7121 Foggia
- - ASL FG- Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti/Nord, Piazza della libertà, n. 1, 7121 Foggia
- atti del comune